



Sede Legale e Amministrativa: Viale Risorgimento,13/B

Castellana Sicula (PA)

Partita Iva: 04533490829 N. Iscrizione REA: 0202607

Registro Imprese di Palermo N. 167460

Tel e fax 0921/563005 – Sito Internet: www.sosvima.com

E-mail: sosvima@gmail.com

Pec: sosvima.agenzia@pec.it

PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
AGGIORNAMENTO
2023/2025

Approvato con Determina dell'A.U. n. 1 del 12.01.2023

INDICE

SEZIONE I

1. Introduzione

SEZIONE II: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

2.1 Soggetti Coinvolti

2.2. Analisi del Rischio

- 2.2.1. Resoconto sull'attuazione del PTPCT dell'anno precedente
- 2.2.2. Il processo di gestione del rischio anticorruzione
- 2.2.3. Analisi del contesto esterno
- 2.2.4. Analisi dell'Architettura Organizzativa della Società
- 2.2.5. Gestione del Rischio: mappatura e valutazione dei rischi

2.3. Misure anticorruzione

- 1.3.1. Misure specifiche anticorruzione
- 1.3.2. Misure generali anticorruzione

SEZIONE III: Trasparenza

3.1. Introduzione

3.2. Selezione dei dati da pubblicare

3.3. Dati ed informazioni da pubblicare

3.4. Accesso Civico

SEZIONE IV: Monitoraggio

4.1 Misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

4.2 Sistema disciplinare e responsabilità.

SEZIONE I

1. INTRODUZIONE

Con Delibera del 16 novembre 2022, l’Autorità ha approvato il **PNA 2023-2025**, atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come previsto dall’art. 1, co. 2-*bis*, della l. n.190/2012, fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “**Sistema di gestione del rischio corruttivo**”.

Per l’elaborazione del documento che tiene luogo del PTPCT, l’Autorità ha confermato le indicazioni metodologiche già elaborate, ferma restando la validità di specifiche delibere su approfondimenti tematici, ove richiamate dal Piano stesso (tra le altre, **le Linee Guida ANAC n.1134 dell'8 novembre 2017**, recanti <<*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*>>

Il PNA 2023-2025 si colloca in una fase storica complessa: il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l’ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria per esigenze di celerità, dall’altra, richiedono il rafforzamento dell’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, nel contempo salvaguardando le esigenze di semplificazione e velocizzazione delle procedure amministrative.

L’obiettivo è quello di protezione del valore pubblico, inteso come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, oltre che nel contempo di generare valore pubblico al fine di produrre risultati sul piano economico e su quello dei servizi, con importanti ricadute sull’organizzazione sociale ed economica del Paese.

Giova ricordare che i fenomeni corruttivi oggetto delle misure preventive e di contrasto contenute nella legge n.190/2012 e nei suoi decreti attuativi non fanno esclusivo riferimento alla nozione di corruzione contenuta nel codice penale, ma si riferiscono ad un’accezione di fattispecie assai più ampia. In tal senso, la nozione di corruzione assunta dalle norme del “pacchetto” anticorruzione, sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) e i reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva”, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a

causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il PTPCT rappresenta il documento fondamentale della Società nella definizione della strategia di prevenzione al suo interno. Esso è un documento di natura programmatica che riporta tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle individuate sulla base delle caratteristiche proprie della Società. La legge ha attribuito all'ANAC compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa.

SEZIONE II: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)

1.1. Soggetti Coinvolti

Il processo di adozione del Piano e la sua attuazione prevede l'azione coordinata dei seguenti soggetti:

a) L'organo di Indirizzo Politico che nella società viene ad essere identificato nell'Amministratore Unico. L'Amministratore Unico:

- Designa il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Approva il PTPCT ed i suoi aggiornamenti;
- Adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

b) Il "Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" svolge i compiti seguenti:

- b.1.) predisporre il PTPCT e lo sottopone all'Amministratore Unico per la necessaria approvazione;
- b.2.) segnala all'Amministratore Unico le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- b.3.) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del PTPCT;
- b.4.) propone la modifica del "Piano", anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;
- b.5.) individua i dipendenti da formare/informare sulle tematiche dell'anticorruzione;
- b.6.) redige la Relazione Annuale, in base alle tempistiche e schemi previsti dall'ANAC, recante i risultati dell'attività svolta sul monitoraggio delle misure di prevenzione definite nel PTPCT;
- b.7.) svolge, attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- b.8.) ha il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico e dei casi di accesso civico semplice;

- b.9.) cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento nella Società, il monitoraggio annuale della sua attuazione e la pubblicazione sul sito istituzionale;
- b.10.) riferisce sull'attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quando l'Amministratore Unico lo richieda;
- b.11.) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al presente "PTPCT", che nella Società siano rispettate le disposizioni in punto di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs. n. 39/13, rubricato "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190".

Al "Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" si applica il regime di responsabilità previsto dagli articoli 12 e 14, della Legge n. 190/2012.

c) Tutti i dipendenti della Società:

- c.1) partecipano al processo di gestione del rischio;
- c.2.) osservano le misure contenute nel PTPCT e nel codice di comportamento;
- c.3.) segnalano le situazioni di illecito;
- c.4) segnalano i casi personali di conflitto di interesse.


1.2. Analisi del Rischio

1.2.1. Resoconto sull'attuazione del PTPCT dell'anno precedente (coinvolgimento attori interni ed esterni)

Nel percorso di costruzione del PTPCT è stato coinvolto tutto il personale nelle attività di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure di prevenzione e di monitoraggio.

1.2.2 Il processo di gestione del rischio anticorruzione

Il processo di gestione del rischio anticorruzione si articola nelle fasi di seguito rappresentate:



2.1.1 Analisi del contesto esterno

In riferimento all'analisi del contesto esterno non si può non dare immediata evidenza alla particolare congiuntura storica. Citando la premessa al PNA 2023-2025: *“Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra, ad avviso dell'Autorità, richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.”*

Gli interlocutori della Società sono principalmente le Amministrazioni pubbliche.

Il contesto esterno in cui opera So.Svi.Ma. S.p.A., è quello del comprensorio della provincia di Palermo (26 comuni soci), della provincia di Caltanissetta (Resuttano e Valledlunga Pratameno) e il comprensorio della provincia di Enna (Nicosia e Sperlinga), quindi diversi comuni dell'entroterra della Regione Sicilia segnata dall'espansione dei fenomeni corruttivi.

In tal senso So.Svi.Ma. S.p.A. ha già, sottoscritto un protocollo unico di legalità con la Prefettura di Palermo.

L'analisi del livello di esposizione avviene rispettando comunque tutti i principi guida richiamati nel PNA 2019, nonché un criterio generale di "prudenza": in tal senso, si evita la sottostima del rischio che non permette di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione pertanto è stato privilegiato un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo.


1.2.4. Analisi dell'Architettura Organizzativa della Società

La società, a seguito dell'Assemblea del 27 aprile 2018, vede un Amministratore Unico nominato dai Soci, un Collegio Sindacale ed un Revisore Legale dei Conti.

La società ha un numero di dipendenti pari a 3, uno con contratto di lavoro *part-time* e due con contratto di lavoro *full-time*.

La società inoltre si avvale di un Consulente del Lavoro, di un Architetto Responsabile del SUAP e di due dipendenti, uno del comune di Geraci Siculo e l'altro del comune di Petralia Soprana, in convenzione per la gestione del SUAP Madonie Associato.


Si riporta di seguito la rappresentazione grafica dell'organizzazione:



1.2.5. Gestione del Rischio: mappatura e valutazione dei rischi

In via generale l'Autorità ha indicato di sviluppare progressivamente la mappatura verso tutti i processi svolti dalle amministrazioni ed enti.

Per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti si ritiene, in una logica di semplificazione – e in considerazione della sostenibilità delle azioni da porre in essere - di indicare **le seguenti priorità rispetto ai processi da mappare e presidiare con specifiche misure:**



La mappatura dei processi è afferente ad aree di rischio specifiche in relazione alla tipologia di amministrazione/ente.

Si procederà quindi:

-alla descrizione dei processi da mappare, partendo in via prioritaria almeno dagli elementi di base (breve descrizione del processo ovvero che cos'è e che finalità ha; attività che scandiscono e compongono il processo; responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo);

- alla descrizione dei processi, specificando le priorità di approfondimento delle aree di rischio ed esplicitandone chiaramente le motivazioni. In altre parole, si procederà nel tempo, alla descrizione completa, partendo da quei processi che afferiscono ad aree di rischio ritenute maggiormente sensibili, motivando nel Piano tali decisioni e specificando i tempi di realizzazione della stessa fino a raggiungere la completezza della descrizione del processo.

Valutazione del rischio

Per ciascun processo individuato, considerando i possibili eventi rischiosi, si è effettuata l'analisi qualitativa del rischio prendendo come base la metodologia indicata nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 consistente nella valutazione, tramite i seguenti indicatori della stima del livello del rischio, misurati secondo la scala "Basso – Medio – Alto":

o livello di interesse "esterno": inteso come la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo;

o grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: intesa come la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale;

o manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: intesa come manifestazione di eventi corruttivi in passato nella Società;

o opacità del processo decisionale: intesa come l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale;

o mancanza di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: intesa come scarsa collaborazione nell'impostazione del Piano e nelle sue fasi di sviluppo;

o mancanza di attuazione delle misure di trattamento: intesa come mancanza dell'attuazione di misure generali/specifiche di trattamento previste.

Sulla base della valutazione del livello di rischio più o meno elevato dei differenti processi si è impostata la seguente classifica del livello di rischio:

- Basso
- Medio
- Medio-Alto
- Alto

1.3. Misure anticorruzione

Al fine dell'individuazione delle misure di prevenzione si sono presi in considerazione i processi per i quali sono emersi i più elevati livelli di rischio ("Medio" – "Alto") e si è proceduto a identificare:

- le misure specifiche per determinate tipologie di eventi rischiosi, che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio;
- le misure generali previste dal Piano Nazionale Anticorruzione 2012, che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera Società.

Con il termine "misura" si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai processi posti in essere dalla Società.

1.3.1. Misure specifiche anticorruzione

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'elemento che caratterizza le fattispecie di reato in esame è l'esistenza di continui rapporti fra la Società e qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione che, nello specifico, si configura nei Comuni soci.

1.4.2. Misure generali anticorruzione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti secondo le modalità previste nel presente “Piano” e nel codice di comportamento.

In particolare, nell’ambito dei rapporti con i rappresentanti della P.A., si applicano le seguenti regole:

- i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili, sono tenuti dall’A.U. o da un soggetto da questi delegato.

Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi di amministratore

La legge 190/2012 prevede per il Responsabile di Prevenzione della Corruzione specifici compiti di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. N. 39/2013. Tale decreto identifica le cause di inconferibilità e incompatibilità da tenere presenti ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Sarà pertanto necessario, a cura del Responsabile Amministrativo, reperire specifica dichiarazione resa dall’Organo Amministrativo in merito a:

- Assenza di cause ostative relativamente all’inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (Art. 3, co. 1, lett. d) del D. Lgs. 39/2013);
- Assenza di cause ostative relativamente all’inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale (Art. 6 del D. Lgs. 39/2013);
- Assenza di cause ostative relativamente all’inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale (Art. 7 del D. Lgs. 39/2013);
- Assenza di cause di incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali (Art. 9, co. 2 del D. Lgs. 39/2013);
- Assenza di cause di incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (Art. 11, co. 2 e 3 del D. Lgs. 39/2013);
- Assenza di cause di incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali (Art. 13 D. Lgs. 39/2013).

Conferimento e autorizzazione di incarichi ai dipendenti

Il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più incarichi può comportare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l’attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri

determinati dalla volontà del soggetto stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del soggetto può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Al fine di evitare il verificarsi delle suddette situazioni, il dipendente dovrà dare preventiva comunicazione all'Organo Amministrativo di eventuali incarichi per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Organo stesso.

Attuazione della misura

Azioni	Soggetti Responsabili	Tempi di attuazione	Processi
Invio della comunicazione di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni	Tutti i dipendenti	2023/2025 (per ciascun anno di competenza, qualora si presenti la fattispecie)	Tutti
Verifica delle comunicazioni pervenute al fine dell'analisi di potenziali situazioni di conflitto di interesse o compromettenti per il buon andamento dell'azione amministrativa.	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Organo Amministrativo	2023/2025 (per ciascun anno di competenza, qualora si presenti la fattispecie)	Tutti

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione L'art. 35 bis, inserito nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001 dall'art. 1 c. 46 della L. n. 190/2012, pone, in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione, delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive.

In particolare il comma 1 dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 prevede:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
 - a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione

di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 39 del 2013.

A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del d.lgs. n. 39 del 2013.

Tale misura di preclusione opera in presenza di una sentenza, ivi compresi i casi di patteggiamento, per i delitti contro la pubblica amministrazione anche se la decisione non è ancora irrevocabile ossia non è ancora passata in giudicato, quindi anche in caso di condanna da parte del Tribunale.

La disposizione del comma 2 del suddetto articolo, riguarda i requisiti per la formazione di commissioni e la nomina dei segretari e pertanto la sua violazione si traduce nell'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

La situazione impeditiva viene meno ove venga pronunciata per il medesimo reato una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

Attuazione della misura

Azioni	Soggetti Responsabili	Tempi di attuazione	Processi
Autodichiarazione di assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, dei candidati ed eventuale richiesta al Casellario Giudiziario	Responsabile Amministrativo	2023/2025 (per ciascun anno di competenza, qualora si presenti la fattispecie)	Tutti

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (pantouflage). L'art. 53 co. 16 del D. Lgs. 165/2001 sancisce un divieto di assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti delle società stesse. Al fine di assicurare il rispetto di tale previsione la società assume iniziative volte a garantire che:

- a) In caso di selezione del personale venga espressamente inserita la condizione ostativa sopra menzionata;
- b) In caso di selezione del personale i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa.

Attuazione della misura

Azioni	Soggetti Responsabili	Tempi di attuazione	Processi
Inserimento nel bando di selezione della condizione ostativa relativa all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	Responsabile Amministrativo	2023/2025 (per ciascun anno di competenza, qualora si presenti la fattispecie)	Tutti
Richiesta ai soggetti partecipanti alla selezione della dichiarazione dell'assenza della condizione ostativa relativa all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	Responsabile Amministrativo	2023/2025 (per ciascun anno di competenza, qualora si presenti la fattispecie)	Tutti

Tutela del dipendente che segnala illeciti

La legislazione vigente, tra la quale quella recente n. 179 del 14/12/2017, prevede che sia approntata una specifica tutela per la segnalazione di fatti illeciti da parte dei dipendenti delle amministrazioni. L'A.N.A.C., che con Determinazione n. 6 del 28/04/2015 ha emanato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", ritiene che l'applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 sia da estendere anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché agli enti pubblici economici, i quali devono adottare misure di tutela analoghe a quelle previste per le amministrazioni controllanti e vigilanti.

SEZIONE II: Trasparenza

2.1. Introduzione

La trasparenza è una misura di estrema rilevanza per la prevenzione della corruzione; importanti novità sono state introdotte dal D.Lgs. 97/2016 che persegue, tra l'altro, l'obiettivo di razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione vigenti. A fronte di una nuova rimodulazione della trasparenza on line obbligatoria, è stato introdotto dal legislatore un nuovo accesso civico generalizzato, che si ispira a quella che nei sistemi anglosassoni è definita "Freedom of information act" (FOIA) e viene esteso a

tutti i dati e documenti anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Le rilevanti novità apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 al previgente quadro normativo in materia di trasparenza, hanno come finalità principale, il rafforzamento della trasparenza amministrativa.

In particolare, attraverso l'aggiornamento del D.Lgs. 33/2013 viene ampliata la nozione di "trasparenza" ridefinendola come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'accesso quindi ai dati della Pubblica Amministrazione e Società partecipate in controllo pubblico, da parte di chiunque non ha limiti ed è garantita, nel rispetto comunque della tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

Inoltre sia il PNA 2016 che il PNA 2022 forniscono indicazioni più specifiche sulla misura della trasparenza.

In particolare, in considerazione del suo ruolo fondamentale per la prevenzione della corruzione e per lo sviluppo della cultura della legalità, le amministrazioni e gli altri soggetti destinatari del PNA sono invitati a rafforzare tale misura nei propri PTPCT anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

2.2. Selezione dei dati da pubblicare

In conformità alle indicazioni sulla qualità dei dati pubblicati, si assicura la pubblicazione dei dati in formato aperto e per garantire una migliore fruizione di taluni documenti, la pubblicazione anche nei formati maggiormente diffusi che consentano elaborazioni da parte degli interessati.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto per gli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza per i quali è previsto l'adempimento entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico.

Alla scadenza del termine dei cinque anni i documenti, le informazioni e i dati possono comunque essere oggetto di richieste di accesso civico.

Gli atti oggetto di pubblicazione saranno pubblicati tempestivamente e comunque non oltre i 15 giorni lavorativi dalla tempistica periodica dell'aggiornamento previsto dal D.Lgs 33/2013.

Al fine dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 e della normativa vigente, si sono individuati i responsabili della elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, la tempistica di pubblicazione e le modalità di monitoraggio della pubblicazione stessa, come risulta dall'allegato 2) al presente piano, in particolare:

- il responsabile della elaborazione dei documenti è il dipendente tenuto alla elaborazione dell'atto medesimo il quale avrà l'onere di trasmettere l'atto stesso tempestivamente e comunque non oltre i 10 giorni lavorativi dalla formale adozione o dalla tempistica periodica dell'aggiornamento previsto dal D.Lgs. 33/2013;
- il responsabile della trasmissione dei documenti è il dipendente tenuto alla trasmissione dell'atto elaborato tempestivamente e comunque non oltre i 2 giorni lavorativi al Responsabile della pubblicazione;
- il responsabile della pubblicazione dei documenti è il Responsabile Amministrativo il quale una volta ricevuti i documenti e le informazioni da pubblicare, provvederà tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dalla loro ricezione alla loro pubblicazione su "Società trasparente".

2.3. Dati ed informazioni da pubblicare

I dati e le informazioni che la Società è tenuta a pubblicare nella sezione "Società Trasparente" del proprio sito internet, ad integrazione delle informazioni già attualmente pubblicate, sono quelle indicate dall'allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017 *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di Diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli Enti pubblici economici"*.

La pubblicazione viene fatta nei casi previsti dalla legge o dal regolamento e, in ogni caso, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento europeo n. 2016/679.

2.4. Accesso Civico

Ulteriori misure generali collegate alla trasparenza sono:

- Accesso civico semplice;
- Accesso civico generalizzato.

Il D.Lgs. n. 97/2016 ha modificato l'istituto dell'accesso civico previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 in particolare nella nuova versione:

□ ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ("accesso civico semplice");

□ ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis ("accesso civico generalizzato").

Per quanto concerne l'accesso civico "semplice":

la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società.

Nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri Contenuti: Accesso Civico" sono contenute specifiche indicazioni sulle modalità di esercizio dell'accesso civico semplice, a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico semplice e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Per quanto concerne l'accesso civico "generalizzato":

la Società si è adoperata per recepire la nuova versione dell'accesso civico generalizzato come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 e dalla Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013".

In particolare la Società ha adottato soluzioni organizzative al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso (compreso anche quello documentale – Legge 241/1990) ed ha istituito un registro per tutte le tipologie di richieste di accesso presentate (c.d. "registro degli accessi"), pubblicato sul sito "Società Trasparente – Altri contenuti – Accesso Civico".

SEZIONE III: Monitoraggio

3.1 Misure per il monitoraggio e l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Flussi informativi verso il “Responsabile della prevenzione della Corruzione”

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- svolge, attività di controllo sull’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- cura il monitoraggio annuale dell’attuazione del codice di comportamento e la pubblicazione sul sito istituzionale.
- redige la Relazione Annuale, in base alle tempistiche e schemi previsti dall’ANAC, recante i risultati dell’attività svolta sul monitoraggio delle misure di prevenzione definite nel PTPCT e riferisce sull’attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quando l’Amministratore Unico lo richieda.

Attuazione della misura

Azioni	Soggetti Responsabili	Tempi di attuazione	Processi
Attuazione del monitoraggio trimestrale sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/Nucleo di valutazione	2023/2025 (per ciascun anno di competenza)	Tutti
Redazione e pubblicazione su “Società trasparente” della Relazione Annuale consuntiva sulle misure della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	2023/2025 (per ciascun anno di competenza, secondo le tempistiche stabilite dall’ANAC)	Tutti

3.2 Sistema disciplinare e responsabilità.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente “Piano della prevenzione della Corruzione e Trasparenza” costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, Legge n. 190/12) ed il suo accertamento attiva il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa, secondo quanto stabilito nel Codice sanzionatorio e nei CCNL.

Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace “Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, è infatti l’esistenza di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio teso a punire il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale ai fini dell’attuazione della normativa in materia di “Anticorruzione” introdotta dalla Legge n. 190/12.